



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 567/2025

Il Consiglio nella seduta del 27.05.2025, composto come da verbale in pari data;

sentito i Presidenti Relatori, dottori Carlo FUCCI e Nicola GRAZIANO, i quali riferiscono all'esito della deliberazione delle Commissioni, riunite in seduta congiunta, Studi e Riforme, nonché Rapporti Istituzionali ed Ordini Professionali

PREMESSO

Che pervengono dalle Corti di Giustizia Tributarie numerose istanze di attivazione di progetti di collaborazione con Università, Istituti scolastici statali e non statali ed Ordini Professionali, finalizzati all'inserimento nelle medesime di giovani studenti/laureati per lo svolgimento di attività di tirocinio e per la formazione dei praticanti avvocati al fine di effettuare per un anno la pratica forense presso gli Uffici giudiziari tributari;

Che tali progetti consentono di realizzare plurimi condivisibili obiettivi: favorire la maturazione di competenze professionali apprezzate e richieste nel mondo del lavoro; migliorare il funzionamento delle Corti di Giustizia Tributarie; rendere anche la Giustizia Tributaria protagonista del mondo della formazione professionale, incrementandone autorevolezza nel mondo accademico ed ordinistico;

Che le istanze informalmente raccolte, di attivazione di detti progetti, sono dunque meritevoli di attenzione e di supporto;

Che al fine di favorire la realizzazione omogenea di detti progetti sull'intero territorio nazionale, e dare a ciascuna Corte di Giustizia Tributaria la opportunità di accedervi agevolmente, è opportuno predisporre modelli comuni di convenzione con gli enti universitari promotori (**allegato 1**) e modelli comuni di convenzione con i singoli tirocinanti (**allegato 2**), modelli che, ferma restando la libera modificabilità e migliorabilità da parte dei diretti interessati, possano garantire uniformità e uguale trattamento sul territorio nazionale;

Che lo strumento giuridico che si reputa opportuno utilizzare, e che meglio si attaglia alle esigenze delle Corti di Giustizia Tributarie, è quello, generale, previsto e disciplinato all'art. 18 Legge 24 giugno 1997 n. 196 ed al relativo Regolamento di attuazione D.M. 25 marzo 1998 n. 142;

Che per la formazione dei praticanti avvocati al fine di effettuare per un anno la pratica forense presso gli Uffici giudiziari tributari è utilizzabile la norma contenuta all'art. 37 D.L. 98/2011,

perché specificamente dettata per la efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, che prevede espressamente la sua applicazione anche alla Giustizia Tributaria ed all'uopo si prevede schema di apposita convenzione tra Ordine Professionale Forense e Corte di Giustizia Tributaria (**allegato 3**);

Che non è invece possibile ricorrere allo strumento del c.d. Ufficio del Processo (art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n.98, come modificato dall'art.50 comma 2 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114) poiché la normativa di riferimento limita i soggetti presso cui costituire detto Ufficio agli Uffici Giudiziari Ordinari (Corti di Appello, Tribunali, Procure, Uffici di Sorveglianza, Tribunali per i Minorenni) ed agli organi della Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato e TAR);

Che enti promotori dei progetti di tirocinio formativo e orientamento professionale di cui alla sopra detta Legge n. 196/97 sono, per quanto qui di ragione, le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici, ovvero le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

Che la promozione dei progetti di tirocinio può tuttavia essere incentivata da ogni soggetto che ne abbia interesse e dunque anche dai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributarie;

Che inoltre nulla vieta che alla convenzione partecipino anche, quali soggetti sostenitori, gli Ordini Professionali, anche ad esempio per il riconoscimento di crediti formativi;

Che i tirocini formativi e di orientamento possono essere consentiti tanto ai laureati quanto ai laureandi quanto agli studenti di scuola secondaria superiore;

Che tra i laureandi, devono essere ammessi gli studenti universitari che frequentino corsi sia in discipline giuridiche che in discipline economiche, e tra i laureati sia coloro che hanno conseguito una laurea in giurisprudenza sia coloro che hanno conseguito una laurea in discipline economiche;

Che ai laureati potrà essere consentito anche lo svolgimento di compiti di ricerca ed ausilio ai magistrati nello studio delle vertenze e nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali;

Che la scelta dei tirocinanti e la individuazione personale degli ammessi a tirocinio è appannaggio degli enti promotori, i quali sono anche tenuti ad adempiere agli oneri tutti di loro giuridica competenza, come assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi della responsabilità civile;

Che nessun onere economico grava sulle Corti di Giustizia Tributarie ospitanti;

Che non è vietato prevedere, in seno alle convenzioni tra ente promotore ed ente ospitante, che terzi soggetti, senza scopo di lucro, esclusi per ovvie ragioni di opportunità gli Ordini Professionali, partecipino al sostegno del progetto mettendo a disposizione somme da erogare ai tirocinanti quale rimborso forfettario delle spese.

In tal caso ogni gestione del denaro è demandata all'ente promotore del tirocinio;

Che, per favorire l'accesso al tirocinio, devono esservi liberamente ammessi i laureati che svolgano contemporaneamente l'attività di praticante professionista, purché essi si astengano comunque dall'esercizio di attività professionale di assistenza, difesa e patrocinio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria per la intera durata del tirocinio;

Che i tirocinanti potranno compiere tutte le attività meglio elencate e specificate negli **allegati 1 e 2**;

Che ad ogni Corte di Giustizia Tributaria è consentito proporre ed incentivare direttamente ed autonomamente la realizzazione di tirocini formativi, le cui convenzioni con i soggetti promotori potranno tuttavia essere sottoscritte solo previo nulla osta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sia perché competente, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 545/1992, sulle questioni organizzative delle Corti di Giustizia Tributaria, e sia per ragioni di doveroso coordinamento;

Che gli allegati schemi di convenzione vengono forniti alla stregua di mere linee guida, meri suggerimenti, con la raccomandazione ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, ove possibile, di non discostarsi significativamente, ferma restando la piena loro libertà di modificarli motivatamente, integrarli, arricchirne i contenuti;

Che da tempo il Consiglio persegue l'obiettivo di favorire la collaborazione con le Università e gli ordini professionali, anche a fini di organizzazione di tirocini formativi, come dimostrato dalle numerose convenzioni già stipulate con tali enti, e dalle relative espresse previsioni;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

l'approvazione della premessa motivazione;

l'approvazione degli schemi di convenzione che si allegano (**allegati 1, 2 e 3**) a costituire linee guida per tutte le Corti di Giustizia Tributaria.

La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 669 dell'8 giugno 2021 e le relative linee guida per lo svolgimento dei tirocini formativi.

Si trasmetta la presente delibera a tutti i Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo e di primo grado ed alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado di Bolzano e Trento.

Si dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza.

La PRESIDENTE

Firmatario1